



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Modello Organizzativo approvato dall'Amministratore Unico il

PREFAZIONE

Con l'adozione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo, Resinsystem Italia S.r.l. implementa un importante strumento per una gestione aziendale che pone ancor più attenzione allo sviluppo di una "deontologia aziendale".

I valori ed i principi che ispirano quanti prestano la loro opera presso l'azienda sono tradotti nel codice etico, che permette la loro diffusione e valorizzazione.

La realizzazione della *vision* aziendale, ed il mantenimento di un elevato standard qualitativo, richiedono adeguate politiche attuative, volte a definire un sistema di *corporate policy*, che si deve integrare con il *sistema di qualità* della società.

Ci si aspetta, quindi, che tutte le persone che operano nell'azienda applichino quanto previsto dal modello di organizzazione, gestione e controllo nello svolgimento delle proprie attività lavorative.

INDICE

DEFINIZIONI	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO DELL' 8 GIUGNO 2001 N. 231	5
1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE	5
1.2. NATURA E CARATTERI DELLA RESPONSABILITA' DELLE PERSONE GIURIDICHE	6
1.2.1 Principio di legalità	6
1.2.2 Presupposti per la responsabilità dell'ente	6
1.2.3 Reati commessi da soggetti in posizione apicale	7
1.2.4 Reati commessi da soggetti in posizione "subordinata"	7
1.2.5 Indicazioni del decreto in ordine alle caratteristiche del "Modello di organizzazione e gestione"	8
1.2.6 Reati commessi all'estero	8
1.2.7 Il tentativo	9
1.2.8 Le sanzioni	9
2. IL MODELLO ADOTTATO DALLA SOCIETA' RESINSYSTEM ITALIA S.R.L.	10
2.1 STORIA DELLA SOCIETÀ	10
2.2 MOTIVAZIONI NELL'ADOZIONE DEL MODELLO	11
2.3 FINALITA' DEL MODELLO	13
2.4 STRUTTURA DEL DOCUMENTO	14
2.5 AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL MODELLO	14
3 IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO	15
3.1 PREMESSA METODOLOGICA	15
3.2 MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	16
3.3 MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	17
3.4 PRESIDI PER L'ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RISCHIO	19
3.5 PRINCIPI GENERALMENTE APPLICABILI NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALLE DIVERSE AREE DI RISCHIO	20
4. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	20

DEFINIZIONI:**AZIENDA**

si intende la Società Resinsystem Italia S.r.l. con sede legale a Castelnuovo Rangone (MO) in via Lazio n. 15 CAP 41051 – P. IVA IT03397130364.

Sede Secondaria:

- Unità Locale n. PE/1 Strada Comunale della Fonticella s.n.c. Montesilvano (PE) CAP 65015

CODICE ETICO

è il documento ufficiale dell'Azienda che contiene la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della società nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, utenti, ecc.). È parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

DECRETO

si intende il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n° 231 e successive integrazioni e modifiche

DESTINATARI

si intendono tutti i Dipendenti dell'Azienda con qualsivoglia funzione e qualifica nonché coloro che, operando secondo qualsiasi modalità prevista dalla normativa in vigore, erogano prestazioni in forma coordinata e continuativa nell'interesse della società.

ENTE

si intende qualsiasi soggetto giuridico al quale si applicano pienamente le disposizioni di cui al decreto (vale a dire gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica).

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO
(MODELLO)**

È il sistema di autodisciplina aziendale adottato dall'Azienda la cui applicazione è sottoposta al controllo di un Organismo di Vigilanza. Vi sono riportate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in maniera tale da prevenire la commissione di reati, ex D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei valori e dei principi enunciati nel codice etico.

**ORGANISMO DI
VIGILANZA (OdV)**

È l'organo dotato di autonomia ed indipendenza rispetto all'organo di gestione dell'azienda e preposto a vigilare in ordine all'efficacia ed all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

TERZI

è ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore dell'Azienda o che comunque intrattiene rapporti con essa senza essere qualificabile come destinatario

REATI

i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/01 e succ.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE**

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, con le sue succ. modifiche ed integrazioni, che introduce la "*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa in sede penale a carico delle persone giuridiche (di seguito anche denominate Enti), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica – autore materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse ovvero a vantaggio dei quali tali reati siano stati compiuti.

1.2 NATURA E CARATTERI DELLA RESPONSABILITA' DELLE PERSONE GIURIDICHE

1.2.1 Principio di legalità

La responsabilità societaria sorge nei limiti previsti dalla legge: l'ente *“non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità (...) in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge”* anteriore alla realizzazione di quel fatto (art. 2 del decreto).

L'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di quei reati e degli specifici illeciti amministrativi, contemplati dal decreto originario, e successive integrazioni, e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del decreto.

1.2.2 Presupposti per la responsabilità dell'ente

La commissione di uno dei reati indicati dal decreto costituisce uno dei presupposti per l'applicabilità della disciplina dettata dal decreto stesso.

Affinché si abbia la responsabilità dell'ente, sono richiesti, inoltre, ulteriori presupposti.

In primo luogo, è necessario che il fatto di reato sia stato commesso *“nell'interesse o a vantaggio dell'ente”*, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito, e da parte di uno dei soggetti indicati dal decreto.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal decreto *“nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

Occorre inoltre che l'illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: e cioè *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”*, o da coloro che *“esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo”* dell'ente (soggetti in c.d. *“posizione apicale”*); oppure ancora *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali”* (c.d. *“subalterni”*).

In altre parole, gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- soggetti in *“posizione apicale”*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- soggetti che non ricoprono posizioni direttive, quali i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Le disposizioni del decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un *“modello di organizzazione, gestione e controllo”* idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato. La responsabilità

dell'ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla “mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standards doverosi” attinenti all'organizzazione e all'attività dell'ente.

L'adozione di un “modello di organizzazione, gestione e controllo” non costituisce un adempimento necessario al quale l'ente è tenuto, nel senso che non è previsto alcun obbligo giuridico per l'impresa di dotarsi di un modello conforme alle indicazioni del decreto.

Qualora, però, la società non provveda nel senso suindicato, essa non potrà sottrarsi alla responsabilità amministrativa stabilita dal decreto.

1.2.3 Reati commessi da soggetti in posizione apicale

Con riferimento ai reati commessi da soggetti in posizione “apicale”, il decreto introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell'ente, in virtù della quale la sua responsabilità è esclusa solo se esso dimostra:

- che *“l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*;
- che *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*;
- che *“le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”*;
- che *“non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

1.2.4 Reati commessi da soggetti in posizione “subordinata”

L'ente può essere chiamato a rispondere dei reati commessi da soggetti in posizione, “subordinata”, solo qualora si accerti che *“la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”*.

In questa ipotesi, il decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, e di conseguenza non si avrà responsabilità dell'ente, se:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, nell'ambito dell'applicazione del modello Organizzativo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello;

- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Secondo quanto stabilito dal decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

1.2.5 Indicazioni del decreto in ordine alle caratteristiche del “Modello di organizzazione e di gestione”

Il decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione: esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei “soggetti apicali”, il modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire, nonché obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Per i reati dei c.d. “subalterni”, nozione da intendere in senso residuale rispetto a quella dei soggetti “apicali” il modello dovrà prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta.

Con riferimento all'efficace attuazione del modello, è prevista:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.2.6 Reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente (nei termini già esaminati sopra);
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a

richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);

- se sussistono i casi e le anzidette condizioni, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2.7 Il tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dagli articoli precedenti come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del tentativo (art. 56 c.p.), ossia qualora siano stati posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compia o l'evento non si verifichi.

1.2.8 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal decreto prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

La sanzione pecuniaria, determinata dal Giudice, viene applicata per "quote", in numero non inferiore a cento né superiore a mille.

La sanzione pecuniaria è commisurata tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo di una quota va da un minimo di €. 256,00 ad un massimo di €. 1.550,00 ed è fissato dal Giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di garantire l'efficacia della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria, qualora - alternativamente - l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno oppure abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (ovvero si sia efficacemente adoperato in tal senso), od ancora, sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni di cui sopra, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Nel caso dei reati di cui all'art. 25-*sexies* del decreto e degli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-*quinquies* del TUF, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Le sanzioni interdittive si applicano congiuntamente alle sanzioni pecuniarie e costituiscono probabilmente le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni e finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - a) da un soggetto apicale,
 - b) da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative, ed in caso di reiterazione degli illeciti.

Normalmente, le sanzioni interdittive sono applicate in via temporanea, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e - soprattutto - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. In questi casi si applica la sola pena pecuniaria.

Infine, accanto alle sanzioni pecuniarie ed interdittive, il decreto prevede altri due tipi di sanzioni:

- a) la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, cioè nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;
- b) la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

2. IL MODELLO ADOTTATO DA RESINSYSTEM ITALIA S.R.L.

2.1 STORIA DELLA SOCIETÀ

Resinsystem Italia S.r.l. nasce nel 2011, forte di un'esperienza ventennale maturata nel settore applicativo delle resine epossidiche e poliuretaniche. La sua fondazione è il risultato di un solido percorso tecnico e di proficue collaborazioni con

professionisti altamente qualificati, dotati di competenze specialistiche e comprovate abilità operative.

Sin dalla sua nascita, l'azienda si è specializzata nella realizzazione di pavimentazioni industriali in resina, rivolgendosi a multinazionali di rilievo internazionale e distinguendosi per la qualità delle sue soluzioni tecniche.

Con il tempo, in risposta alle crescenti esigenze del mercato e delle stesse aziende clienti con cui aveva instaurato rapporti consolidati e continuativi, Resinsystem Italia ha progressivamente ampliato la propria gamma di servizi. Ha così introdotto nuove specializzazioni, tra cui la realizzazione di pavimentazioni industriali in calcestruzzo, l'impermeabilizzazione tramite resine poliuree e la levigatura di superfici in calcestruzzo preesistenti.

A completamento di un percorso di crescita costante e coerente, nel 2017 l'azienda ha intrapreso una nuova direzione strategica, espandendo le proprie attività anche al settore immobiliare, con un focus particolare sulla costruzione di edifici a destinazione prevalentemente civile.

2.2 MOTIVAZIONI NELL'ADOZIONE DEL MODELLO

Occorre premettere che la Società Resinsystem Italia S.r.l., al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. L'articolo 6, comma 3, D.lgs. 231/2001 prevede la possibilità che i "Modelli" possano essere adottati sulla base di linee guida predisposte dalle associazioni rappresentative degli Enti.

Resinsystem Italia S.r.l. ha realizzato il proprio modello di organizzazione e gestione in conformità a quanto previsto *in primis* dal D.lgs. 231/2001, dalle prescrizioni dell'art. 30 D. L.vo 81/08, dalle linee guida emanate da Confindustria oltre che nel rispetto dei tratti più innovativi della riforma del diritto societario, in particolare sulle nuove clausole generali che disegnano il paradigma dell'amministrazione delle società.

Volendo tentare l'individuazione dei tratti metodologicamente più innovativi l'intenzione del modello è anche quella di fornire uno spaccato della disciplina richiamata a rango di "fonte del Modello", ad esempio analizzando sinteticamente una minima parte della riforma del diritto societario integralmente qui richiamata, al fine di far percepire in che modo i richiami su esposti costituiscano parte integrante del modello medesimo.

In primo luogo, è necessario segnalare il ruolo centrale che il legislatore, in questa riforma, ha inteso assegnare all'informazione ed alla trasparenza, sia come canone dell'agire del buon amministratore sia come strumento di "tracciabilità" dei comportamenti anche al fine della ricostruzione dei profili di responsabilità.

In tal senso Resinsystem Italia S.r.l. oramai da anni investe tempo e denaro disciplinando in maniera assolutamente innovativa i ruoli gestori, infatti, coerentemente con gli sviluppi e le complessità dell'organizzazione dell'impresa, sono esaminati piani strategici, industriali e finanziari insieme con gruppi di lavoro di volta in volta individuati per specifiche competenze.

Come si è già anticipato, oltre all'adeguatezza degli assetti organizzativi con la predisposizione di un appropriato sistema di verifica interna, l'Ente vuole raggiungere, con l'inserimento del modello, quei canoni *d'informazione* e di *trasparenza* in grado di completare il "mosaico" dei principi di corretta amministrazione.

Nell'oggettiva complessità di Resinsystem Italia S.r.l., il potere degli Amministratori, sia pure gerarchicamente organizzato, è fortemente articolato e diffuso, di conseguenza si può affermare che anche la "direzione suprema degli affari" si estrinseca, da un lato in linee direttrici generali, dall'altro nella verifica dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione di altri soggetti (preposti, manager, responsabili di settore ecc): di nuovo il "processo informativo" assume un ruolo essenziale.

Di conseguenza proprio in questa sede gli Amministratori devono avere tutte le informazioni necessarie per adottare una specifica decisione e quindi i dati tecnici, le valutazioni di mercato, il piano finanziario, le risorse umane dedicate, la tempistica previsionale etc. In altre parole, gli amministratori dovranno esaminare i documenti ricevuti, valutarne la completezza, la sufficienza, la comprensibilità, l'adeguatezza al fine dell'esercizio consapevole del potere ed eventualmente, ove necessario richiedere informazioni supplementari o integrative.

Sebbene l'adozione del modello costituisca una facoltà ma non un obbligo, Resinsystem Italia S.r.l. ha deciso di procedere con la sua predisposizione e adozione poiché consapevole che tale sistema rappresenta concretamente un'opportunità per rafforzare la propria politica interna ponendo l'attenzione su tutti gli aspetti scanditi dalle parti speciali.

Inoltre, l'Ente ha ritenuto che l'adozione di tale modello potesse costituire un valido strumento nei confronti di tutti i destinatari e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressata, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari che garantiscano il rispetto dei principi etici e dei valori sui quali si fonda Resinsystem Italia S.r.l., favorendo la prevenzione del rischio di commissione reati contemplati nel decreto.

In tale ottica, la predisposizione del modello è stata preceduta da una lunga serie di attività preparatorie suddivise in *audit* individuali con l'intero personale di Resinsystem Italia S.r.l. eseguito in differenti fasi, e diretti tutti alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi. È stata compiuta un'analisi del contesto aziendale, delle procedure e delle modalità lavorative, al fine di individuare carenze, mancanze e possibili miglioramenti al processo di sicurezza integrata, è stata esaminata la documentazione aziendale, sono stati intervistati i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, è stata inoltre portata a termine una ricognizione sulla passata attività della società, il tutto al fine di ricavare una rappresentazione dei processi sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità.

Con riferimento specifico ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro Resinsystem Italia S.r.l. è consapevole che nessuna legge impone l'adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza, tuttavia

l'Articolo 30 del D. Lgs. 81/08 – “Modelli di organizzazione e di gestione” si preoccupa di normare i sistemi SGSL indicando quelli ritenuti conformi (SGSL UNI-INAIL del 28/09/2001 o BS OHSAS 18001:2007) definendone prioritariamente le caratteristiche.

Ex art. 30 del D. Lgs. 81/08 infatti, l'Azienda che dimostra di aver adottato ed applicato efficacemente un modello di organizzazione e di gestione, viene sollevata dalla responsabilità amministrativa in caso di reato presupposto.

Adottare un sistema di Gestione testimonia concretamente e in modo oggettivo la volontà e lo sforzo organizzativo della Società per prevenire in modo efficace i reati contemplati dal Decreto.

Resinsystem Italia S.r.l. è dotata di un Sistema strutturato di Gestione, rappresentazione e governo dei processi aziendali per far funzionare al meglio la sua organizzazione. Tale sistema trova applicazione attraverso linee guida, procedure aziendali e documenti organizzativi che regolano il funzionamento e la gestione complessiva delle attività. I documenti illustrano compiti e responsabilità della struttura, il funzionamento dei processi e le modalità operative per l'esecuzione delle attività.

Contestualmente all'adozione del modello è stato sottoscritto il contratto con i professionisti per l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza nella forma collegiale, il predetto dotato di autonomi poteri, con compiti di vigilanza, controllo ed iniziativa in relazione al Modello stesso ed in particolare alla sua concreta applicazione, rispetto ed aggiornamento.

2.3 FINALITA' DEL MODELLO

Il modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto dall'azienda si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree ed i processi di possibile rischio nell'attività aziendale, ossia quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi da prevenire attraverso:
 - a. un codice etico, che fissa le linee di orientamento generali,
 - b. procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative delle attività e delle funzioni svolte nelle aree di “attività a rischio”;
 - c. un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;

- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto, il modello di organizzazione, gestione e controllo si propone come finalità quelle di:

- dichiarare, promuovere e difendere i principi etici che caratterizzano l'operato dell'azienda;
- migliorare il sistema di "corporate governance";
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati e delle violazioni al codice etico nell'ambito dell'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'Azienda che la violazione delle prescrizioni contenute nel modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che l'azienda non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui l'Azienda si attiene.

2.4 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente modello è costituito dalla presente Parte Generale e da singole Parti Speciali, predisposte dall'Azienda, per le diverse tipologie di reato previste dal decreto e per le possibili violazioni ai valori espressi nel codice etico.

2.5 AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL MODELLO

Essendo il presente modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del decreto), la sua adozione, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico, fatto salvo quanto diversamente previsto nelle singole parti speciali dello stesso.

In particolare, sono demandate all'Amministratore Unico:

- l'attività di verifica dell'aggiornamento del modello (da svolgersi con cadenza almeno annuale);
- la responsabilità di modificare o integrare, a seguito della suddetta verifica annuale o comunque su proposta motivata dell'Organismo di Vigilanza, il modello stesso.

Tutte le modifiche e le integrazioni di cui sopra saranno tempestivamente comunicate ai destinatari e ai terzi.

Sistema di procedure ed attività di controllo

Si intende un sistema di protocolli preventivi, generali e specifici volti a disciplinare nel dettaglio le modalità per assumere e attuare le decisioni nelle aree a rischio.

Organismo di vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 comma 1, lett. b, del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, sia affidato ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza; la Società ha provveduto all'identificazione e alla nomina di tale Organismo.

Procedura di segnalazione (Whistleblowing)

Tale procedura entrata in vigore nel 2017 con la Legge n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", mira ad incentivare la collaborazione dei lavoratori a far emergere fenomeni corruttivi all'interno dell'ente.

3. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO**3.1 Premessa metodologica**

La gestione del rischio consta di diverse attività volte all'identificazione delle attività aziendali (dette anche aree di rischio) nell'ambito delle quali possono essere commessi reati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Decreto, dell'identificazione del tipo di rischio, della sua valutazione ed – infine – dell'individuazione dei presidi utili alla sua eliminazione o riduzione.

La premessa per la costruzione di un valido sistema di gestione del rischio sta, quindi, da una parte, nell'individuazione dei processi/aree di rischio e della relativa soglia di rischio, dall'altra nella predisposizione ed attuazione di presidi correlati ad esso rischio.

Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quindi quello di rischio accettabile.

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di *business*, definire il rischio accettabile è un'operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Infatti, la valutazione del rischio, essendo una fase del processo di gestione dello stesso, significa misurare le due quantità che lo influiscono: a) la grandezza della potenziale perdita; b) la probabilità che la perdita debba essere effettivamente sostenuta.

Conseguentemente, il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato).

Nel caso del D.lgs. n. 231/2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell'applicazione delle norme del Decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituiti è, infatti, virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell'esigibilità concreta del comportamento, sintetizzato dal brocardo latino *ad impossibilia nemo tenetur* (n.d.r. *nessuno è tenuto a fare l'impossibile*), rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne, in concreto, il limite.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE.

Pertanto, il sistema di controllo preventivo deve essere in grado di escludere che un qualsiasi soggetto operante all'interno della struttura aziendale possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali ed evitare che, nella normalità dei casi, il reato o la violazione dei principi etici possa essere causato dall'errore umano o dalla non ottemperanza alle politiche ed alle procedure aziendali.

Questa soluzione è in linea con la logica della "elusione fraudolenta" del modello organizzativo quale esimente espressa dal citato decreto legislativo ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6, c. 1, lett. c), "*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*").

Invero, nei casi di omicidio e lesioni colpose derivanti da inosservanze in materia antinfortunistica, la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D.Lgs.231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) violativa del modello di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti prescritti dalle norme in materia) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo. Ciò, in quanto, l'elusione fraudolenta del Modelli organizzativi appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei delitti di omicidio e lesioni colpose (per i quali si risponde per "colpa").

3.2 Modalità di identificazione del rischio

L'attività di identificazione del rischio consiste nell'individuazione dei processi e delle attività sensibili aziendali nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati presupposto per l'applicazione della disciplina della responsabilità degli Enti, di cui al Decreto.

L'identificazione delle aree sensibili, e del correlato rischio, viene effettuata mediante:

- esame dei principali documenti aziendali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- conduzione di interviste con l'organo dirigente e con i responsabili delle principali funzioni aziendali, al fine di ricostruire le modalità operative e l'organizzazione dell'impresa;
- sottoposizione ai soggetti di cui sopra di apposite check list;
- analisi di precedenti aziendali di commissione di reati;
- analisi dei processi aziendali;
- analisi delle politiche di gestione dei rischi e degli altri sistemi di gestione, ove esistenti.

3.3 Modalità di valutazione del rischio

Successivamente all'identificazione delle aree sensibili, e del correlato rischio, occorre procedere alla valutazione dello stesso, al fine di ricavare l'indice di rischio presente in ogni area sensibile ed approntare gli adeguati presidi di eliminazione dello stesso.

L'indice di rischio presente in ogni area sensibile viene definito come il prodotto dell'indice di probabilità di commissione dei reati astrattamente configurabili in quell'area per il relativo indice di danno.

L'indice di probabilità e l'indice di danno vengono misurati, in una scala da 1 a 5 (ove il valore 5 rappresenta l'indice di probabilità o danno più elevato) mediante la sottoposizione di appositi questionari ai responsabili delle varie funzioni aziendali nel cui rispettivo ambito di attività sussiste il rischio di commissione di reati.

I risultati ottenuti, aggregati tra loro, consentono di ottenere, con riferimento ad ogni attività sensibile, il relativo indice di rischio.

Tale indice, secondo un criterio prudenziale, viene corretto in aumento di 0,5 punti, quale strumento riparativo di eventuali involontarie resistenze degli intervistandi a rappresentare una situazione societaria meno critica di quella reale. Vengono riportate di seguito le scale delle probabilità del verificarsi dell'evento considerato e del danno da esso derivante.

Scala delle probabilità

VALORE DI P	LIVELLO	DEFINIZIONE
5	Assolutamente probabile	- esiste una correlazione diretta tra l'attività esaminata ed il verificarsi dell'evento; - si sono già verificati numerosi eventi della specie di quello considerato nella stessa azienda; - il verificarsi dell'evento non genera alcuno stupore/sorpresa;

4	Più che probabile	- ci si aspetta che l'evento considerato accada; - è noto l'accadimento di vari eventi della specie di quello considerato nella storia aziendale; - il verificarsi dell'evento è considerato fattore ricorrente e non scatena particolare stupore;
3	Mediamente probabile	- l'evento può verificarsi, anche non in maniera automatica o diretta; - è noto l'accadimento di qualche evento della specie di quello considerato nella storia aziendale; - il verificarsi dell'evento susciterebbe moderata sorpresa;
2	Scarsamente probabile	- l'evento può prodursi solo in presenza di circostanze congiunturali; - è noto l'accadimento di non più di nr. 2 eventi della specie di quello considerato, nell'arco di un decennio; - il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa;
1	Improbabile	- l'evento può verificarsi unicamente per la concomitanza di più concause indipendenti e poco probabili; - non sono noti eventi già verificatisi; - l'evento, ove verificatosi, provocherebbe incredulità

Scala dell'entità del danno

VALORE DI D	LIVELLO	DEFINIZIONE
5	Gravissimo	- l'evento genera danni patrimoniali e non patrimoniali suscettibili di determinare il default dell'ente; - dall'evento derivano conseguenze penali e sanzioni accessorie, anche interdittive; - l'Ente è esposto a confisca dei profitti ed a misure cautelari; - il danno all'immagine dell'ente è tale da determinare grave discredito e compromettere gravemente gli affari;
4	Grave	- l'evento causa danni patrimoniali e non patrimoniali tali da incidere in maniera

		negativa sul risultato dell'esercizio; - non è escluso il ricorso straordinario al credito per fronteggiare il danno; - dall'evento derivano certamente conseguenze penali; - il danno all'immagine dell'ente può pregiudicare sensibilmente gli affari;
3	Medio	- l'evento produce danni patrimoniali e non patrimoniali tali da incidere in maniera sensibile sul risultato dell'esercizio; possono derivare anche conseguenze penali; - il danno all'immagine per l'ente può provocare perdita di clientela;
2	Lieve	- l'evento genera un danno patrimoniale o non patrimoniale tale da non compromettere il risultato d'esercizio dell'ente; - l'immagine ed il buon nome dell'ente non è compromesso;
1	Nulla	- il verificarsi dell'evento non produce alcun danno, patrimoniale o non patrimoniale, all'ente;

3.4 Presidi per l'eliminazione o riduzione del rischio

I presidi di eliminazione o riduzione del rischio applicabili vengono individuati:

- nel Codice Etico;
- nelle regole di condotta specificamente individuate in ogni attività sensibile;
- nelle procedure aziendali che regolano lo svolgimento delle attività di ogni area sensibile;
- nel sistema dei controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'attuazione dei diversi presidi di riduzione del rischio subisce quindi una escalation direttamente proporzionale all'indice di rischio dell'area sensibile (ad un indice maggiore corrispondono presidi maggiori).

Di conseguenza:

Ove si riscontri un indice di **rischio basso** verranno applicati i presidi del codice etico e delle regole di condotta, in via prudenziale anche il controllo dell'Organismo di Vigilanza.

Ove si riscontri un indice di **rischio medio** verranno applicati i presidi del codice etico, delle regole di condotta e delle procedure.

Ove si riscontri un indice di **rischio alto** verranno applicati i presidi del codice etico, delle regole di condotta, delle procedure e dei controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

3.5 Principi generalmente applicabili nella gestione delle attività afferenti alle diverse aree di rischio

Nell'ambito delle diverse attività sensibili, individuate come sopra e meglio esplicitate nelle parti speciali del Modello, l'Azienda ha individuato i seguenti principi cardine, che regolano tali attività e rappresentano gli strumenti con i quali si è inteso garantire la prevenzione dei reati ivi astrattamente configurabili:

- separazione dei compiti e delle funzioni, mediante una chiara attribuzione delle responsabilità e l'utilizzo di livelli autorizzativi successivi, al fine di evitare che la gestione di un processo si concentri in capo ad un solo individuo;
- formalizzazione dei poteri e delle responsabilità;
- esistenza di chiare regole comportamentali idonee a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti aziendali;
- tracciabilità, veridicità e coerenza delle operazioni;
- regolamentazione procedurale delle attività sensibili maggiormente a rischio e sottoposizione delle stesse a vigilanza continua.

4. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per garantire l'efficacia del Modello, Resinsystem Italia S.r.l. si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza dello stesso a tutti i Destinatari.

Per realizzare ciò, Resinsystem Italia S.r.l. al momento dell'adozione del Modello e dei successivi aggiornamenti, ha previsto forme di comunicazione a tutti i dipendenti.

Inoltre, a tutti i nuovi dipendenti è prassi consegnare un'apposita informativa sul Modello adottato dalla Società.

Per quanto attiene ai soggetti esterni alla Società (consulenti, partner, ecc.) costoro potranno venire a conoscenza del Modello consultando il sito internet della Società.

Ai fini dell'attuazione del Modello la formazione del personale sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- Formazione iniziale attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello;
- Diffusione di una nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni;
- Informativa in sede di assunzione;
- Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori.

La formazione in ordine al contenuto del Modello deve essere rivolta sia al personale c.d. "apicale", compresi i componenti dell'OdV, sia a tutti i dipendenti.

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Modello anche da parte di soggetti terzi che partecipano, anche in via indiretta, all'esercizio dell'attività di impresa di Resinsystem Italia S.r.l., la Società ha inserito nei contratti e nelle lettere di incarico sottoscritti con partner commerciali, fornitori e collaboratori apposite clausole contrattuali attraverso le quali i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme del Modello,

accettando altresì che la loro violazione possa costituire motivo di risoluzione del relativo contratto da parte di Resinsystem Italia S.r.l..